

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2017/2370 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2017

a sostegno del codice di condotta dell'Aia e della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia»), il cui capitolo III contiene un elenco di misure che devono essere attuate sia nell'Unione sia nei paesi terzi per combattere tale proliferazione.
- (2) L'Unione sta attivamente attuando la strategia e ponendo in essere le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti volti a potenziare il sistema multilaterale di non proliferazione e misure multilaterali volte a rafforzare la fiducia. Il codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici («codice») è parte integrante di tale sistema multilaterale di non proliferazione.
- (3) Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/805/PESC ⁽¹⁾. Tale posizione comune invita l'Unione, fra l'altro, a convincere il maggior numero possibile di paesi a promuovere l'adesione al codice, soprattutto da parte di quelli in possesso di missili balistici, nonché a sviluppare ulteriormente e attuare il codice, specialmente le misure volte a rafforzare la fiducia, e a promuovere una più stretta relazione tra il codice e il sistema multilaterale di non proliferazione delle Nazioni Unite (ONU).
- (4) L'8 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato delle conclusioni e un documento intitolato «Nuove linee d'azione dell'Unione europea nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e relativi vettori». Nel documento si afferma, tra l'altro, che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori continua a costituire una delle maggiori sfide in materia di sicurezza e la politica di non proliferazione costituisce un aspetto essenziale della politica estera e di sicurezza comune.
- (5) Il 18 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato la decisione 2008/974/PESC ⁽²⁾ a sostegno del codice nell'ambito dell'attuazione della strategia.
- (6) Il 23 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/423/PESC ⁽³⁾. Tale decisione ha consentito di promuovere con successo l'universalità del codice e il rispetto dei suoi principi.

⁽¹⁾ Posizione comune 2003/805/PESC del Consiglio, del 17 novembre 2003, sull'universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 302 del 20.11.2003, pag. 34).

⁽²⁾ Decisione 2008/974/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2008, a sostegno del codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 91).

⁽³⁾ Decisione 2012/423/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, a sostegno della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e della posizione comune 2003/805/PESC del Consiglio (GU L 196 del 24.7.2012, pag. 74).

- (7) Il 15 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/913/PESC ⁽¹⁾, la quale ha contribuito a elevare il profilo del codice, facilitando in questo modo l'adesione al codice di nuovi membri. È una priorità dell'Unione proseguire il dialogo tra Stati firmatari e non firmatari al fine di promuovere ulteriormente l'universalità del codice, la sua migliore attuazione e il suo rafforzamento. La presente decisione dovrebbe contribuire a tale processo.
- (8) Su un piano più generale, la continua proliferazione dei missili balistici in grado di trasportare ADM è fonte di crescente preoccupazione per la comunità internazionale, in particolare i programmi missilistici in corso in Medio Oriente, Asia nordorientale e Asia sudorientale.
- (9) Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha sottolineato nella risoluzione (UNSCR) 1540 (2004) e ribadito nelle UNSCR 1977 (2011) e 2325 (2016) che la proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche e dei relativi vettori ha costituito una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali e ha imposto agli Stati, tra l'altro, di astenersi dal sostenere in alcun modo attori non statali nello sviluppare, acquistare, costruire, detenere, trasportare, trasferire o utilizzare armi nucleari, chimiche o biologiche e i relativi vettori. La minaccia rappresentata dalle armi nucleari, chimiche e biologiche e dai relativi vettori per la pace e la sicurezza internazionali è stata ribadita nella UNSCR 1887 (2009) relativa alla non proliferazione nucleare e al disarmo nucleare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Conformemente alla strategia dell'UE contro la proliferazione della armi di distruzione di massa («strategia»), il cui obiettivo è sostenere, attuare e rafforzare gli accordi e i trattati multilaterali esistenti in materia di disarmo e non proliferazione, l'Unione continua a sostenere l'universalizzazione, la piena attuazione e il rafforzamento del codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici («codice»).
2. Le attività a sostegno del codice, corrispondenti a misure in linea con la strategia, consistono in seminari regionali e subregionali, conferenze, visite di esperti e attività di ricerca, informazione e comunicazione, nonché eventi collaterali a margine di conferenze internazionali.
3. Le attività mirano a:
 - a) promuovere l'adesione al codice da parte di un numero sempre maggiore di Stati, puntando in definitiva all'universalità dello stesso;
 - b) sostenere la piena attuazione del codice;
 - c) promuovere il dialogo tra Stati firmatari e non firmatari al fine di contribuire a rafforzare la fiducia e la trasparenza, a incoraggiare alla moderazione e a generare maggiore stabilità e sicurezza per tutti;
 - d) aumentare la visibilità del codice e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle minacce e i rischi legati alla proliferazione dei missili balistici;
 - e) esaminare, in particolare attraverso studi accademici, le possibilità di rafforzare il codice e di promuovere la cooperazione tra il codice e altri pertinenti strumenti multilaterali, quali il regime di non proliferazione nel settore missilistico, la UNSCR 1540 (2004) e il registro delle Nazioni Unite degli oggetti inviati nello spazio extra-atmosferico.
4. Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell'allegato.

Articolo 2

1. L'alto rappresentante (AR) è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'attuazione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata alla *Fondation pour la recherche stratégique* (FRS). L'FRS svolge tale compito sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine, l'AR conclude gli accordi necessari con l'FRS.

⁽¹⁾ Decisione 2014/913/PESC del Consiglio, del 15 dicembre 2014, a sostegno del codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 360 del 17.12.2014, pag. 44).

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 1 878 120,05 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e conformemente alle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine, essa conclude una convenzione di sovvenzione con l'FRS per l'importo di riferimento al momento dell'adozione della presente decisione. A tale convenzione di sovvenzione si applicano le regole relative alle sovvenzioni di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. L'accordo dispone che l'FRS assicuri una visibilità del contributo dell'Unione che corrisponda alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere la convenzione di sovvenzione di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà sorte nell'ambito di tale processo e della data di conclusione della convenzione di sovvenzione.

Articolo 4

1. L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche stilate dall'FRS. Su tali relazioni si basa la valutazione effettuata dal Consiglio.
2. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 40 mesi dopo la data della conclusione della convenzione di sovvenzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo l'entrata in vigore se nessuna convenzione di sovvenzione è conclusa entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

Per il Consiglio
Il presidente
K. SIMSON

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

ALLEGATO

1. **OBIETTIVO**

L'obiettivo principale della presente decisione è promuovere, mediante misure specifiche, l'universalità, la piena attuazione e il rafforzamento del codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici («codice»), in linea con la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa.

La presente decisione integrerà l'impegno diplomatico dell'Unione nei confronti degli Stati firmatari e non firmatari del codice. A tale riguardo, i pertinenti messaggi dell'Unione sono i seguenti:

- a) per gli Stati firmatari:
 - i) importanza della piena attuazione del codice, segnatamente mediante le dichiarazioni annuali e le notifiche pre-lancio previste dal codice;
 - ii) incoraggiamento a utilizzare appieno il codice quale mezzo per promuovere la trasparenza e la fiducia, a livello sia regionale che internazionale, e per contribuire a contrastare e prevenire la proliferazione dei missili balistici in grado di trasportare armi di distruzione di massa;
- b) per gli Stati non firmatari:
 - i) incoraggiamento ad aderire al codice e dunque a contribuire ai più ampi sforzi multilaterali volti a prevenire la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori;
 - ii) trarre vantaggio dalle disposizioni del codice per contribuire a ridurre le tensioni regionali e per rafforzare la fiducia, promuovendo in tal modo una maggiore sicurezza per tutti.

In aggiunta, alla presente decisione serve a contribuire al finanziamento di un numero limitato di lavori di ricerca sulle sinergie tra il codice e altri pertinenti strumenti multilaterali, quali il regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR), la risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e il registro delle Nazioni Unite degli oggetti inviati nello spazio extra-atmosferico.

Infine, la presente decisione mira a sostenere il dialogo politico in corso nella comunità internazionale sulla sicurezza e la sostenibilità nello spazio extra-atmosferico, in particolare fornendo un contributo finanziario limitato alle conferenze spaziali annuali organizzate a Ginevra dall'Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR).

2. **MISURE**

2.1. Obiettivi delle misure

- a) promuovere l'adesione al codice da parte di un numero sempre maggiore di Stati, puntando in definitiva all'universalità dello stesso;
- b) sostenere la piena attuazione del codice da parte degli Stati firmatari;
- c) promuovere il dialogo tra Stati firmatari e non firmatari al fine di contribuire a rafforzare la fiducia e la trasparenza, a incoraggiare alla moderazione e a generare maggiore stabilità e sicurezza per tutti;
- d) aumentare la visibilità del codice e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle minacce e i rischi legati alla proliferazione dei missili balistici;
- e) esaminare, in particolare attraverso studi accademici, le possibilità di rafforzare il codice e di promuovere la cooperazione tra il codice e altri pertinenti strumenti multilaterali, quali il regime di non proliferazione nel settore missilistico e la risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

2.2. Descrizione delle misure

- a) L'FRS organizzerà attività di sensibilizzazione sotto forma di seminari regionali e/o subregionali e missioni di esperti intesi a:
 - i) aumentare la consapevolezza circa i rischi e le sfide della proliferazione dei missili balistici;
 - ii) offrire una piattaforma per uno scambio informale tra esperti in materia (regole di Chatham House) su questioni strategiche e contribuire in tal modo a rafforzare la fiducia tra gli Stati; e
 - iii) promuovere gli obiettivi dell'Unione in materia di universalità, piena attuazione e rafforzamento del codice.

L'FRS organizzerà fino a nove eventi regionali e/o subregionali, anche in America latina e Caraibi, Medio Oriente/Africa e Asia sudorientale, nonché fino a sei missioni di esperti specifiche per paese in Stati non firmatari. Tutti questi eventi si svolgono in stretta collaborazione con le autorità dei rispettivi governi ospitanti e, se del caso, con altri pertinenti soggetti del mondo accademico;

- b) l'FRS organizzerà fino a sei eventi collaterali dedicati al codice a margine di conferenze internazionali, in particolare la riunione ordinaria annuale del codice a Vienna e la sessione del primo comitato dell'Assemblea generale dell'ONU a New York. Tali eventi collaterali saranno concepiti in modo da contribuire a rafforzare la relazione tra il codice e l'ONU, conformemente alla risoluzione 71/33 adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 5 dicembre 2016;
- c) l'FRS organizzerà, in stretta collaborazione con le autorità competenti, una visita di un gruppo internazionale di esperti a un sito di lancio spaziale, conformemente all'articolo 4, lettera a), punto ii), terzo trattino, del codice;
- d) dalla sovvenzione stanziata dall'Unione, l'FRS trasferirà all'UNIDIR il triplo dell'importo di 29 240,00 EUR per contribuire a finanziare le conferenze annuali dell'UNIDIR su questioni relative alla sicurezza spaziale e quindi contribuire al generale obiettivo di sostegno al codice. In tali conferenze, l'FRS e l'UNIDIR assicureranno all'Unione una visibilità che corrisponda all'entità del suo contributo;
- e) l'FRS commissionerà e pubblicherà almeno quattro lavori di ricerca su questioni connesse al codice, tra cui uno o più lavori di ricerca sulle relazioni tra il codice e altri pertinenti strumenti multilaterali, quali l'MTCR e la risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. A tal fine, l'FRS solleciterà contributi da tutti gli istituti di ricerca che fanno parte del consorzio dell'UE per la non proliferazione o che sono ad esso associati. I temi dei lavori di ricerca saranno concordati tra l'FRS e i servizi competenti del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE);
- f) l'FRS svolgerà attività di comunicazione e informazione con il duplice obiettivo di aumentare la visibilità del codice e del contributo dell'Unione allo stesso. L'FRS elaborerà un piano dettagliato di comunicazione e informazione da sottoporre all'approvazione del SEAE e della Commissione.

2.3. Risultati delle misure

- a) aumento del numero di Stati firmatari del codice;
- b) migliore attuazione del codice da parte degli Stati firmatari;
- c) maggiore consapevolezza, tra i decisori politici, le autorità di regolamentazione, gli esperti e il pubblico in generale, dell'importanza per gli Stati di aderire al codice e di attuarlo;
- d) maggiore visibilità agli sforzi dell'Unione volti a promuovere l'universalità, la piena attuazione e il rafforzamento del codice.

3. PARTNER PER LE MISURE

L'FRS, agendo in stretta collaborazione con il SEAE, continuerà a sviluppare partenariati efficaci con le organizzazioni regionali e subregionali, le autorità statali e gli istituti di ricerca interessati, nonché con altri organismi pertinenti.

L'FRS coopererà strettamente con l'UNIDIR per quanto riguarda la misura di cui al punto 2.2., lettera e).

4. INTERAZIONE CON LE INIZIATIVE DELL'UNIONE

Sulla base di informazioni regolari dall'FRS riguardo alle sue attività, l'Unione può decidere di integrare tali sforzi con un'azione diplomatica mirata volta a sensibilizzare in merito all'importanza per gli Stati di aderire al codice e di attuarlo.

5. BENEFICIARI DELLE MISURE

- a) Stati, sia firmatari che non firmatari del codice;
- b) funzionari governativi, decisori politici, autorità di regolamentazione, esperti;

- c) organizzazioni internazionali, regionali e subregionali;
- d) mondo accademico e società civile;
- e) presidenza del codice.

6. **LUOGO**

L'FRS selezionerà, in consultazione con i competenti servizi del SEAE, possibili luoghi per le riunioni, i seminari e altri eventi. I criteri utilizzati per la scelta dei luoghi includeranno la volontà e l'impegno di un dato Stato o di una data organizzazione intergovernativa di una particolare regione a ospitare l'evento. I siti specifici per le visite nei paesi o attività specifiche per paese dipenderanno dagli inviti rivolti dagli Stati o dalle organizzazioni intergovernative interessati.

7. **DURATA**

La durata complessiva dell'azione è stimata in 36 mesi.
